

**DECISIONE N. 1/2002 DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA-ISOLE FÆRØER
del 20 marzo 2002**

**relativa all'introduzione dell'articolo 20 bis sulla «Separazione contabile» nel protocollo n. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione
amministrativa**

(2002/306/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra ⁽¹⁾, in appresso denominato «l'accordo», e in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è entrato in vigore il 1° gennaio 1997.
- (2) Nell'ambito delle relazioni commerciali instaurate in conformità dell'accordo, è sorta la necessità di prevedere un sistema di separazione contabile.
- (3) Il metodo della «separazione contabile» dovrebbe essere autorizzato a determinate condizioni, qualora la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili da incorporare in un prodotto da esportare nel quadro di un regime preferenziale comporti costi notevoli o difficoltà materiali. Le autorizzazioni dovrebbero essere soggette a controllo ed essere ritirate, in caso di uso improprio, dalle competenti autorità doganali,

DECIDE:

Articolo 1

Al protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Separazione contabile

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli

interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «separazione contabile».

2. Questo metodo deve poter garantire che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.

4. Il metodo è registrato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente allegato.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

È applicabile dal 1° gennaio 2002.

Fatto a Tórshavn, il 20 marzo 2002.

Per il Comitato misto

Il Presidente

Herluf SIGVALDSSON

⁽¹⁾ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.